



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 83, co.7, lett. h), d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, e dell'art. 221 l. 77/2020, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia, iscritta al n. **2991/2014** del R.G.A.C.,

T R A

....., titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mancarella;

-attore-

E

..... s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ;

-convenuta-

Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta depositate da ciascun difensore, giusta decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 7.9.2020.

Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione

Deve preliminarmente precisarsi che, a seguito dell'entrata in vigore della L.69/09 - che ha modificato l'art. 132 c.p.c. - è stata eliminata la necessità di indicare sinteticamente, in sentenza, lo svolgimento del processo, richiedendosi unicamente la esposizione dei motivi della decisione.

....., titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il : s.p.a. allegando di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il conto corrente n. (rinumerato dal novembre 2011 nel n.), sorto verso la fine degli anni '80 ed estinto in data



5.11.2013. Il conto corrente era sempre stato utilizzato per la propria attività imprenditoriale.

Assumeva la nullità del rapporto per assenza di qualsivoglia pattuizione delle condizioni economiche, con addebito di interessi ultralegali illegittimi e con altrettanto illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze e la applicazione di valute d'uso. A causa del comportamento della Banca lo aveva subito un ingente danno perché avrebbe potuto investire nella propria attività le somme illegittimamente versate alla convenuta e per le conseguenze negative da illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità del rapporto di cui al c/c e, per l'effetto, domandava accertarsi l'esatto ammontare di quanto illegittimamente versato, con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e percepite, con ulteriore condanna al risarcimento dei danni subiti.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 23.7.2014 si costituiva in giudizio il . s.p.a., contestando quanto *ex adverso* addotto e richiesto, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore perché infondate in fatto e diritto, inammissibili e sfornite di prova, non essendo stato prodotto il contratto originario di apertura di conto corrente e numerosi estratti conto; la convenuta eccepiva anche tempestivamente l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo rispetto alla domanda di ripetizione.

La causa era istruita mediante produzione documentale (all'udienza del 26.6.2017 veniva ordinato alla convenuta la produzione degli estratti conto relativi ad alcuni trimestri relativi agli anni 2012 e 2013, come richiesto dall'attore; la Banca ottemperava all'ordine ex art. 210 c.p.c.) e con l'ausilio di una consulenza tecnica di ufficio di carattere contabile.

Alla udienza del 1°.7.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice in data 22.10.2019.

La causa era rimessa sul ruolo per la disposizione di una integrazione della consulenza tecnica. A seguito dell'accertamento contabile integrativo, la causa era rinviata per la decisione.

Con decreto del 7.9.2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 221 l. 77/2020, era disposto che l'udienza del 19.10.2020 si svolgesse ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.



h), d.l. 18/2020, come successivamente modificato, con il deposito in telematico (dunque senza la presenza dei difensori delle parti) di sintetiche note scritte delle parti contenenti le istanze e le conclusioni, assegnando termine, al riguardo, sino al 14.10.2020. Le parti hanno depositato note scritte entro il termine assegnato.

Così, all'esito dell'udienza meramente "cartolare" del 19/10/2020 la causa viene decisa con la presente sentenza.

onere della prova della azione di ripetizione

Sono presenti in atti l'originale contratto di apertura di credito in c/c n. _____ del 12.2.1982, l'originale contratto di apertura di credito in c/c n. _____ del 19/12.2002 e relativa appendice come allegato, l'originale contratto di incasso RI.BA. del 16.8.2004, l'originale contratto del 16.8.2004 di concessione di credito per APC fiduciaria in c/c a valere sul c/c _____, l'originale contratto del 16.8.2004 per aumento linea di credito continuativa per smobilizzo portafoglio commerciale ad € 150.000,00, da € 75.000,00, applicata al c/c n. _____, per aumento linea di credito continuativa per apertura di credito in c/c ad € 150.000,00, da € 75.000,00, applicata al c/c n. _____, la revoca linea di credito continuativa per operazioni commerciali di € 75.000,00, la revoca linea di credito continuativa per apertura di credito in c/c n. 27/2971, l'originale contratto apertura credito del 15.7.2009 a valere sul c/c n. _____.

Non è stato prodotto il contratto di apertura del conto corrente, che parte convenuta colloca nel 1982 (o ancora precedentemente), anno in cui era stato sottoscritto un contratto di apertura di credito, come da documentazione dalla stessa prodotta.

Parte attrice assume sin dal primo atto difensivo la assenza di alcuna pattuizione scritta, tanto che conclude chiedendo pronunciarsi la nullità del rapporto.

Giacché si sta discorrendo di un contratto risalente a ben dieci anni prima delle norme sulla trasparenza bancaria del 1992 bancaria (legge n. 154/1992, poi trasfusa nel T.U.B.), questo giudice ritiene possibile che non fosse intervenuta un'espressa pattuizione delle condizioni contrattuali. La stessa convenuta nelle proprie argomentazioni ha contestato la mancata produzione del contratto, ma nulla ha riferito rispetto ad esempio all'importo degli interessi concordati tra le parti nel contratto di conto corrente.

Né dirimente in senso contrario (ovvero di un riconoscimento della esistenza di un contratto scritto) può ritenersi la richiesta istruttoria formulata dall'attore di l'ordine



giudiziale di esibizione del documento contrattuale a carico della Banca, proprio perché trattasi di mera istanza istruttoria generica senza specifica indicazione ed individuazione del contratto.

Pertanto, può ritenersi l'inesistenza di un contratto di conto corrente stipulato in forma scritta, tanto che come evidenzia parte convenuta neppure viene specificato dallo _____ quando era stato aperto¹. Si ribadisce che si discorre di un rapporto risalente al 1982 o, come affermava il Banco di Napoli s.p.a. nella comparsa conclusionale dell'8.8.2019, "forse anche prima" (nelle note conclusive del 15.9.2020 riferisce che era "quantomeno in essere dal 1982").

Applicando i principi in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., secondo una impostazione della giurisprudenza di legittimità, come riportata dalla Banca, anche nel caso di domanda di ripetizione da parte del correntista, la rideterminazione del saldo del conto corrente deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 15429 del 13.6.2018, Sez. 6 - 1, n. 15433 del 13.6.2018, Sez. 6 - 1, n. 12927 del 24.5.2018, Sez. 6 - 1, n. 11428 dell'11.5.2018, Sez. 6 - 1, n. 24948 del 23.10.2017, Sez. 1 n. 20693 del 13.10.2016).

Tuttavia, con una recente pronuncia la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 1 n. 11543 del 2.5.2019) ha affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, accertata la illegittimità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, in mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio, perché, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere, proprio in ossequio al principio dell'onere della prova che grava sul correntista che agisce in ripetizione di indebito, deve avvenire partendo dal saldo debitore di cui al primo estratto conto disponibile².

Sono presenti gli estratti conto dal 1°1.1986 al 30.9.1995 e dal 1°1.1997 al 5.11.2013; mancano, dunque, quelli, con i relativi scalari, del periodo che va dal

¹ Era la stessa convenuta che sottolineava che, invece, nella istanza ex art. 119 T.U.B. l'attore aveva richiesto solo le copie degli estratti conto e non del contratto di apertura del conto corrente. Ciò presumibilmente sulla base della consapevolezza della mancata sottoscrizione dello stesso.

² Il saldo zero ove ad agire sia il correntista è utilizzabile nella diversa ipotesi in cui il primo estratto conto disponibile rechi un saldo positivo per l'attore.



1°10.1995 al 31.12.1996. La documentazione dal 1°1.1997 è da ritenersi sostanzialmente completa e cronologicamente consecutiva, benché sia assente in atti l'estratto di maggio 1997, essendo stato depositato il conto scalare relativo a detto periodo ed essendo possibile una puntuale riconciliazione dei saldi (come evidenziato dal C.T.U. con calcolo pienamente condivisibile)

Ecco che sulla base dei principi recentemente espressi dalla Corte di legittimità sarà possibile il ricalcolo del saldo dei rapporti tra le parti limitatamente solo alla seconda serie continuativa di estratti conto dal 1°1.1997, partendo dal saldo riportato nell'estratto conto stesso anche se a debito del correntista (non potendosi diversamente argomentare in presenza di un salto dei documenti di oltre un anno; trattasi documenti contabili anteriori al decennio rispetto alla introduzione del giudizio ed anche alle richieste ex art. 119 T.U.B. documentate in atti datate 2013 e 2014, ecco che non se ne poteva ordinare alla Banca l'esibizione, non essendo tenuta alla conservazione degli stessi).

L'assenza della serie continua degli estratti conto (con un salto di oltre un anno) comporta, dunque, l'impossibilità di valutare il primo periodo degli estratti conto prodotti, ma non è preclusiva rispetto alla possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, dovendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per l'istante, su cui ricade l'onere probatorio³.

disconoscimento da parte dell'attore della documentazione prodotta dalla convenuta

Alla udienza del 6.10.2014 parte attrice disconosceva "ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2702, 2719 c.c. e 214 c.p.c. – l'avversa produzione documentale contrattuale, di cui ai punti da 1) a 7) del fascicolo di parte convenuta, perché prodotta in copia fotostatica non conformi ai presenti originali e da cui risulterebbero delle sottoscrizioni di cui si disconosce l'autenticità".

Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice affermava "... devono nuovamente contestarsi nel contenuto e disconoscersi – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c. – documenti prodotti da parte convenuta sub nn. da 1 a 7".

"In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a

³ Ecco che non rilevanti nel presente giudizio sono le osservazioni del C.T.P. della banca e riferite al periodo fino al 30.9.1995.



pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20.6.2019).

La contestazione della mancata conformità delle copie fotostatiche agli originali come formulata dallo è estremamente generica non essendo stato evidenziato in cosa differissero dall'originale e, comunque, il disconoscimento è stato superato dalla produzione degli originali nel termine delle preclusioni istruttorie, ovvero allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..

Altrettanto generica è la contestazione della autenticità "delle firme" apposte alla documentazione contrattuale prodotta, contestazione non ribadita dopo la produzione degli originali dei contratti. Si tratta di circa 17 firme: non si precisa se vengano disconosciute tutte o solo alcune.

"Il disconoscimento di una scrittura privata (...), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18042 del 20.8.2014).

Un disconoscimento non conforme alle forme di legge, non comportava alcun onere per la convenuta di proporre istanza di verifica.

nullità dei contratti monofirma

Parte attrice ha eccepito la nullità dei contratti riportanti le condizioni economiche applicabili al rapporto perché presente solo la firma del correntista e, dunque, per assenza di sottoscrizione da parte dell'istituto finanziario.

L'eccezione non è fondata.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 898 del 16.1.2018, ha affermato che "in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di



quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

Il principio è stato ripetutamente espresso anche con riferimento ai contratti bancari. Tra le altre si ricorda l'ordinanza n. 16070 del 18.6.2018 della Prima Sezione, secondo cui “in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (conf. da Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 6.9.2019).

interessi ultralegali

Affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, essa deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse.

“Nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera; pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9791 del 18.11.1994).

Nel presente giudizio parte attrice agisce per l'accertamento dell'esatto rapporto di dare e avere tra le parti, con condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dalla correntista in applicazione di oneri basati su condizioni illegittime. Si discorre di un rapporto di c/c riportante n. . che lo accendeva con il s.p.a., che, a seguito di comunicazione dell'istituto di credito del 3 novembre 2011, per cambio di filiale, veniva rinumerato nel n.

Nel contratto di apertura di credito del 1982 era previsto un tasso debitore del 25 ½ %. La pattuizione prevedente un importo percentuale definito non può essere considerata generica e, dunque, illegittima. In ragione dell'assenza di una distinzione



tra tasso intrafido ed extrafido la stessa percentuale deve essere applicata per entrambi i casi, salvo condizioni migliorative a favore del correntista concretamente applicate dalla Banca (così come nel quesito formulato specificamente al C.T.U. nella integrazione disposta con l'ordinanza del 17.1.2020).

Successivamente, dalla documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta e pienamente utilizzabile in giudizio anche per il principio di acquisizione probatoria, risulta l'esplicita determinazione di ogni voce di remunerazione; correttamente erano applicate dal C.T.U. le condizioni concordate espressamente dalle parti negli accordi contrattuali riversati in atti.

capitalizzazione degli interessi passivi:

Allo stato attuale dell'evoluzione giurisprudenziale, non può più sostenersi, come secondo la più remota giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le ultime, Cass. 17 aprile 1997, n.3296; Cass. 18 dicembre 1998, n.12675) che la capitalizzazione degli interessi, in deroga al divieto dettato dall'art. 1283 c.c., sia resa legittima dagli usi normativi bancari. Già sul finire degli anni novanta tale opinione era stata, invero, sottoposta ad una puntuale revisione critica dalla Corte di legittimità (cfr., Cass. 16 marzo 1999, n.2374; Cass. 30 marzo 1999, n.3096; Cass. 11 novembre 1999, n.12507 e n.12508), che aveva affermato che l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del debitore ha natura negoziale e non normativa, con la conseguenza che la relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, si pone in contrasto con la norma imperativa dell'art. 1283 c.c. ed è pertanto affetta da nullità assoluta ed inderogabile.

L'inserimento di detta clausola nel contratto di conto corrente o come nel caso di specie nel contratto di apertura di credito del 1982, prodotto da parte convenuta, in conformità alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non escludeva il vizio, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi.

Tale indirizzo interpretativo è stato confermato a Sezioni Unite dalla Suprema Corte e costituisce ormai *ius receptum* (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21095/04; nonché n. 4093/05; n. 21141/07; n. 23974/10; n. 6518/11). Le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione (cfr., Cass., Sez. Un., n. 24418 del 2.12.2010; sez. 6, n. 20172/13), così eliminando ogni dubbio sulla possibile validità della capitalizzazione annuale o semestrale, in sostituzione automatica di quella trimestrale, stabilendo che la nullità del sistema di



capitalizzazione trimestrale degli interessi non può comportare l'automatica sostituzione con una differente periodicità. "In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17.8.2016).

Parte convenuta assume la legittimità della capitalizzazione degli interessi almeno per il periodo successivo al 1.7.2000, fondando la sua deduzione sull'art. 7 (disposizioni transitorie) della delibera Cicr del 9.2.2000, il quale prevedeva la procedura da seguire per l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente conclusi prima della delibera, ritenendo sufficiente la comunicazione generica e generalizzata alla clientela della applicazione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.6.2000).

Invero, è stato confermato da una recentissima pronuncia della Corte di legittimità che "in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19.5.2020).

Si legge nella motivazione quanto alle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera Cicr del febbraio 2000, che le stesse dovevano essere adeguate al disposto del detto atto normativo secondario e ove le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante



pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2). L'approvazione specifica da parte del correntista (e, quindi, la conclusione di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) era richiesta per la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (art. 7, comma 3).

La delibera è, però, anteriore alla sentenza di incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425), per cui si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle ed è alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. Chiarisce sul punto la Corte di legittimità che quel giudizio di paragone sul peggioramento o meno rispetto alle condizioni precedentemente applicate non può operare, perché non possono confrontarsi le precedenti clausole indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime.

“Una tale lettura del testo normativo è priva di giustificazione sul piano logico; infatti, l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima ... Una volta appurato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la delibera CICR non ha affatto valorizzato (come le era del resto precluso) la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola anatocistica nulla”, non sufficiente era la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.),



perché nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla delibera si dimostra inattuabile.

“Poiché, in assenza di usi normativi contrari, le condizioni contrattuali che prevedevano la capitalizzazione degli interessi sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi *tamquam non esset*. ... La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente. ... L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia ... In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”.

Nel caso di specie illegittime sono le clausole anatocistiche concordate prima dell'intervento dell'art. 25, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 342/1999, che ha modificato l'art. 120 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993). Diversamente deve ragionarsi rispetto alle condizioni concordate successivamente alla più volte citata delibera Cicr del 2000, con previsione della identica periodicità della capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi. Intervenuta una rimodulazione delle condizioni contrattuali sottoscritta dal correntista, solo dall'epoca dell'accordo espresso la capitalizzazione può ritenersi legittima e applicabile.



In particolare, il contratto del 2002 prevedeva la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e quella trimestrale per quelli debitori, anche se nella lettera-proposta a firma di Ziri Gennaro, identificata come "Allegato B" del suddetto contratto, era prevista la medesima capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e debitori, con clausola espressamente derogatoria della precedente.

E a far data dal citato contratto del 19.12.2002 che risulta l'adeguamento per la prima volta alle disposizioni del combinato disposto dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 e dell'art. 2 della Delibera Cicr del 9.2.2000, attraverso specifiche sottoscrizioni di nuove pattuizioni; pertanto, per il periodo precedente non può che farsi applicazione della normativa precedente, vale a dire l'art. 1283 c.c., il quale commina la sanzione della nullità per l'anatocismo (cfr. Tribunale di Trani, Sentenza n. 1023/2017 pubbl. l'11.5.2017, n. 1045/2020 pubbl. il 6.7.2020).

Non si pone, poi, un problema per il periodo successivo al dicembre 2013, al di là delle diverse impostazioni della giurisprudenza sul divieto di anatocismo di cui all'art. 120 T.U.B., come riformulato dalla legge n. 147 del 2013 (entrata in vigore il 1°1.2014 e vigente fino al 15.4.2016), perché il rapporto di cui si parla ha come termine ultimo il novembre 2013.

commissioni di massimo scoperto

Nel contratto del 1982 prodotto in atti non risulta che le parti abbiano concordato la applicazione della c.m.s. indicandone la percentuale, su quali importi e per quali periodi essa andava applicata. Per cui, in assenza di pattuizione, la commissione di massimo scoperto applicata dal 1°1.1997 fino al 19.12.2002 è da ritenersi illegittima e vanno scorporati dal saldo i relativi importi.

È da ritenersi illegittima anche la clausola contrattuale del contratto del 2002 che meramente prevedeva l'importo dell'aliquota senza specifica indicazione degli importi sui quali la c.m.s. andava applicata e per quali periodi, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della Banca. Stesso ragionamento deve effettuarsi rispetto alla previsione di cui al contratto di concessione di credito del 16.8.2004 in cui era meramente indicata una aliquota dello 0,875% con l'aggiunta di "trimestrale", dell'aliquota senza specifica indicazione degli importi sui quali la c.m.s. andava applicata.

Tanto assorbe qualsiasi valutazione sull'istituto della commissione di massimo scoperto e sulla legittima applicazione della stessa: in contrasto con l'art. 1346 c.c.



non è possibile neppure comprendere, in assenza di indicazione della modalità di calcolo della stessa, se nell'economia contrattuale sia stata data a tale commissione una funzione diversa da quella già svolta dall'interesse. Di conseguenza, nel ricalcolo del dare-avere vanno espunti gli importi delle commissioni di massimo scoperto.

Nel terzo e quarto trimestre del 2009 è stata applicata la "Commissione Disponibilità Fondi", concordata nel contratto del 15.7.2009. La stessa va applicata per il solo terzo trimestre (luglio-agosto-settembre 2009) in considerazione della circostanza che il limite di legge dello 0,5% per trimestre calcolato sulla somma messa a disposizione del cliente, indicato dal C.T.U., inferiore alla percentuale concordata dell'1%, è stato inserito successivamente con l'art. 117 *bis* del D.Lgs. 385/91, inserito dall'articolo 6 *bis*, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con l. n. 214 del 22.12.2011), non applicabile nel caso *de quo*. Va riconosciuta nella determinazione del saldo una commissione di disponibilità fondi per € 396,19 (cfr, tabella pag. 18 prima relazione del C.T.U.).

Illegittima è da considerarsi, invece, l'applicazione nel quarto trimestre 2009 (dal settembre 2009) della commissione disponibilità fondi e nel corso del 2010 e fino al 30.6.2011 della "Commissione per scoperto di conto", perché il conto non era più affidato già dal 30.9.2009, così come indicato nel contratto del 15.7.2009.

"L'art. 2 *bis*, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009⁴, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca" (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 12997 del 15.5.2019).

le valute

Correttamente il C.T.U. ha applicato la data contabile per l'imputazione delle operazioni dove non diversamente concordato dalle parti, ovvero concordato con un rinvio agli usi che non rendeva la clausola né determinata né determinabile.

⁴ Vigente *pro tempore*.



Diversamente ove espressamente pattuito, come a partire dal contratto del 2002, si è fatto riferimento agli accordi tra le parti.

superamento dei tassi soglia usura

Parte attrice ha contestato l'usurarietà del tasso di interesse passivo (benché genericamente senza coltivare l'eccezione).

Orbene, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito, con riferimento alla c.d. usura sopravvenuta che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 19-10-2017, n. 24675).

Tale principio va ritenuto applicabile anche al contratto di conto corrente, posto che l'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17110 dell'11.4.2019 ovvero Sez. 1, Sentenza n. 14324 dell'11.1. 2019, in cui la Corte di legittimità richiama il principio espresso dalle S.U. nel 2017 anche con riguardo ai rapporti di conto corrente).

Nel 1982 (o prima), anno in cui era acceso il conto, non era ancora entrata in vigore la l. n. 108 del 1996, per cui non può procedersi ad alcun giudizio di relazione rispetto al tasso soglia usura (evidentemente non determinato all'epoca); il sopraggiunto superamento di tale soglia nel corso del rapporto non rileva.

Nulla ha argomentato o dimostrato in riferimento ai successivi accordi sull'importo dei tassi di interesse.

eccezione di prescrizione

Costituendosi tempestivamente in giudizio, parte convenuta ha eccepito la prescrizione della avversa pretesa, indicando i versamenti effettuati dal correntista sul c/c, ritenuti aventi natura solutoria.



In conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 5.4.2012, e degli approdi raggiunti, in tema di prescrizione ordinaria decennale dei crediti derivanti dal rapporto di conto corrente, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24418 del 2.12.2010, deve ritenersi che il conto corrente bancario configuri un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi; sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti delle parti tra loro. La ripetizione dell'indebito oggettivo postula, peraltro, un pagamento ex art. 2033 c.c. che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto. Va, peraltro, operata, una distinzione tra rimesse con finalità solutoria, ossia rivolte a rientrare da saldi debitori, e rimesse con finalità meramente ripristinatoria dell'affidamento disponibile; solo in relazione alle prime la prescrizione può farsi decorrere dalla data del versamento.

Sulla questione del modo in cui la banca, alla quale il correntista chieda la restituzione di somme versate indebitamente, debba formulare l'eccezione di prescrizione, in particolare, se questa, per essere validamente proposta e, quindi, ammissibile, debba contenere l'allegazione, non solo, dell'inerzia del titolare, ma anche delle singole rimesse operate nel corso del rapporto aventi natura solutoria e, pertanto, dell'avvenuto superamento del limite dell'affidamento da parte del cliente, è di recente intervenuta la Corte di legittimità a Sezioni Unite, perché si erano registrati diversi orientamenti sul punto. La Corte ha affermato che "in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 15895 del 13.6.2019). Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, infatti, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti.

Parte convenuta nel presente giudizio ha, comunque, elencato una serie di rimesse ritenute solutorie già nella comparsa di costituzione.



“Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass. S.U. n. 15895/2019 cit).

Come già affermato dalla Corte di legittimità, infatti, con la produzione degli estratti conto “la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18144 del 10.7.2018).

Come visto, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito. Diversamente i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento che rientrano nei limiti dell'accredito, non integrano pagamenti, in quanto non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista.

Ai sensi dell'art. 1422 c.c. “l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”.

Recentemente è stato chiarito che “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9141 del 19.5.2020).

Ecco che non condivisibile è l'argomentazione del C.T.P. di parte convenuta

che ha richiesto un calcolo delle rimesse solutorie prescritte sulla base del saldo banca, come cristallizzato cioè negli estratti conto, e non sulla base di quello rettificato.



Quanto, poi, alla modalità di calcolo ed individuazione delle rimesse solutorie, pienamente condivisibile è il metodo di calcolo operato dal C.T.U. dott.

che, ferma la data di interruzione della prescrizione, in quella del ricevimento della raccomandata a/r ritirata dalla banca il 20.11.2013, con la quale parte attrice contestava il contenuto del conto e chiedeva il ricalcolo delle competenze, ha tenuto conto che le rimesse, con funzione di pagamento che intervengono oltre il fido, devono prioritariamente essere rivolte a saldare gli interessi e le spese relativi al credito debordante il fido, poi l'eventuale parte residua, che non ha natura solutoria, va a ricostituire la disponibilità entro il fido. Tale metodo, quindi, prevede la determinazione degli interessi praticati dalla banca sulle somme eccedenti il fido e l'imputazione delle successive rimesse solutorie a tali addebiti e, la parte residua, al credito eccedente il fido.

“Il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 26.5.2016). In motivazione si legge che “fondamentalmente, le operazioni di prelievo e versamento, all'interno dell'unitaria struttura del rapporto di conto corrente bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto interessi. Se tale è l'assunto di fondo, va osservato che la sentenza delle S.U. 24418/2010, pronunciandosi sulla decorrenza della prescrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito, bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti,



ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito), mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere. In aderenza a detti principi, potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito".

Sulla base di preciso e coerente calcolo il dott. _____ per il periodo da poter prendere in considerazione nel presente giudizio ha individuato una sola rimessa prescritta per € 4,15.

ricalcolo del saldo di conto corrente

Tanto puntualizzato, sulla base dei principi esposti, in applicazione delle evidenziate regole giuridiche rilevanti per la soluzione delle questioni controverse, tenuto conto delle risultanze di causa e in particolare della documentazione prodotta e della espletata consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto della commissione di disponibilità fondi per il terzo trimestre 2009, va correttamente calcolato il saldo del conto al 5.11.2013 pari a € 160.725,39 a credito del correntista.

In particolare, non va considerato per quanto *supra* esposto il periodo che va sino al 30.9.1995; per il periodo dal 1°.1.1997 al 19.12.2002 vanno scomutate le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese e commissioni addebitate in conto, in quanto non indicate in contratto, non si deve tener conto dei giorni di valuta perché non individuati nel contratto, stante il rimando agli usi, va effettuato il ricalcolo secondo la capitalizzazione semplice per l'intero periodo, vanno applicati per gli interessi a credito del correntista i tassi BOT ai sensi dell'art. 117 T.U.B.⁵, mentre per quelli passivi il tasso più favorevole indicato negli scalari (come da quesito integrativo posto al C.T.U.); per il periodo dal 19.12.2002 alla chiusura del conto, vanno applicate le pattuizioni del contratto del 19.12.2002, che prevedevano la reciprocità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, poi effettivamente applicata, l'indicazione dei giorni di valuta e delle spese e commissioni applicate al rapporto di conto corrente, l'espressa indicazione dei tassi di interesse intra ed extra fido e del tasso creditore, poi di volta in volta indicati negli estratti

⁵ Trattandosi di periodo successivo al 1992 non vi può essere questione inerente la applicazione del tasso legale o dei tassi BOT ai sensi della l. 154/1992.



conto; va espunta la commissione di massimo scoperto, la commissione di disponibilità fondi per il quarto trimestre 2009 e la commissione di scoperto di conto, per quanto ancora *supra* evidenziato. Va espunta ancora la rimessa prescritta.

Non può tenersi conto nella determinazione del saldo della applicazione delle ritenute fiscali, sia perché non costituiscono oggetto di tempestiva allegazione della parte convenuta entro le preclusioni assertive (la questione è sollevata solo con le osservazioni alla relazione integrativa), sia perché il calcolo, come correttamente osservato dal dott. _____, va effettuato al lordo delle ritenute da applicarsi dalla Banca all'atto del pagamento (trattasi, peraltro, di questione che incide nella misura di neppure cento euro sul saldo determinato dal consulente che ha proceduto ad apposito calcolo sulla base delle osservazioni del dott. _____).

Per tali ragioni, dunque, in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebitato avanzata da _____, la Banca va condannata alla restituzione della somma di € 160.725,39. Il credito in linea capitale deve essere aumentato degli interessi legali a decorrere dalla domanda.

domanda di risarcimento del danno

L'attore ha spiegato domanda di risarcimento dei danni patiti per le illegittime segnalazioni della propria posizione a sofferenza presso varie banche dati del sistema interbancario effettuate dalla convenuta e per il "drenaggio" di liquidità subito per gli addebiti illegittimi, con impossibilità di investimento alternativo del denaro nella propria attività imprenditoriale, rimettendosi ad una valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.. L'_____ nell'atto di citazione si era riservato di produrre nel prosieguo del giudizio documentazione sull'andamento aziendale, ma nulla ha prodotto a sostegno della domanda risarcitoria proposta.

La domanda non può trovare accoglimento.

All'uopo si puntualizza che il richiedente non poteva prescindere dall'allegazione specifica degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio asseritamente subito. "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle



citare norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 18.11.2002). Si intende dire che la possibilità di una valutazione equitativa del danno non prevede alcuna *relevatio ab onere probandi* dell'attore su cui grava l'onere ex art. 2697 c.c. di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno (cfr. anche Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19.12.2011).

Proprio con riferimento al danno da segnalazione di un credito in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, la Corte di legittimità ha chiarito come sia richiesta "la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21428 del 12.10.2007).

spese di lite

Le spese di lite atteso l'esito del giudizio (accoglimento parziale della domanda di ripetizione e rigetto della domanda di risarcimento dei danni) meritano integrale compensazione. Sulle parti, ciascuna nella misura del 50%, vanno poste le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa con decreto del 5.6.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, pronunciando sulle domande proposte da _____ nei confronti del _____ s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra domanda, eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:

- 1) _____ accerta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ante 2000 e sino al 19.12.2002, nonché l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi applicata nel quarto trimestre 2009 e della commissione di scoperto di conto;
- 2) _____ condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 160.725,39, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di indebito;
- 3) _____ rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;



- 4) compensa tra le parti le spese di lite;
- 5) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di C.T.U. già liquidate con decreto del 5.6.2018.

Così deciso in Trani il 19.10.2020.

Il giudice

dott.ssa Maria Anna Altamura

